Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 272 del 20 novembre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 98

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana. (Ordinanza n. 337).

ORDINANZA MINISTERIALE 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. (Ordinanza n. 338).

ORDINANZA MINISTERIALE 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana. (Ordinanza n. 339).

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana. (Ordinanza n. 337).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare l'art. 35;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti «Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici» (Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale parte I, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980);

Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982) e successive integrazioni e modificazioni (Ordinanza ministeriale 24 settembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1982, Ordinanza ministeriale 21 dicembre 1982 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 35 della legge sopra citata 20 maggio 1982, n. 270, la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;

Ritenuta la necessità di impartire le disposizioni per procedere alla nuova indizione della sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405;

Considerato rispondente a principi di opportunità e di economia dei mezzi giuridici conservare validità, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, alle domande prodotte nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 238 (prot. n. 2883) del 7 agosto 1987, emanata in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, decaduto per mancata conversione in legge;

Ordina:

Art. 1.

Nuova indizione della sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media.

1. — I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, il provveditore agli studi di Trento, il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per la scuola di lingua tedesca della provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano, per ogni provincia compresa nella circoscrizione del proprio ufficio indiranno, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media.

2. — La sessione riservata di cui al precedente comma, da indire sotto la data del 16 novembre 1987, verterà sulle classi di abilitazione di seguito elencate, quali risultano dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni:

2 - Educazione tecnica;
14 - Cultura ladina;
25 - Educazione artistica;
26-*bis* - Educazione fisica nella scuola media;
27 - Educazione musicale;
33 - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena;
33-*ter* - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca;
35 - Lingua straniera (francese; inglese; spagnolo; tedesco);
37 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;
39 - Materie letterarie nella scuola media;
41 - Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;
62-*quater* - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

3. — Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana la sessione riservata sarà indetta per tutte le classi di abilitazione sopra indicate, con riferimento agli insegnamenti impartiti nelle relative scuole.

4. — La sessione riservata per le classi di abilitazione 33 e 41 sarà indetta dal sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia; per le classi 33-*ter* e 41 dall'intendente scolastico delle scuole in lingua tedesca di Bolzano; per le classi 14 e 41 dall'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano e per la classe 62-*quater* dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano.

5. — Per l'indizione della sessione riservata gli organi di cui al precedente primo comma emaneranno una propria ordinanza da pubblicare, mediante affissione agli albi degli uffici scolastici regionali e provinciali compresi nella circoscrizione, il quinto giorno successivo alla data di indizione.

6. — Per le scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; a tal fine gli organi competenti provvederanno ad apportare le necessarie modificazioni o integrazioni e le opportune specificazioni nella relativa ordinanza di indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento.

Art. 2.

Sedi di svolgimento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento

1. — Gli esami della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento di cui al precedente art. 1 si svolgono in sede provinciale, con procedure curate dai provveditori agli studi di ogni singola provincia compresa nell'ambito della circoscrizione regionale o interregionale. Per la provincia di Bolzano lo svolgimento della sessione riservata di abilitazione e curato, a seconda della competenza, dai sovrintendente scolastico, dall'intendente della scuola in lingua tedesca e dall'intendente delle scuole delle località ladine.

2. — Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere gli esami a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente Scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti, con lettera raccomandata, della sede in cui saranno effettuate le prove d'esame.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

1. — Alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui all'art. 1 sono ammessi, per una classe di abilitazione per la quale non siano già forniti di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla sessione riservata, indicato nel primo comma del successivo art. 4. gli insegnanti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) gli insegnanti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie statali di primo grado nell'anno scolastico 1981-82 quali supplenti, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-80 ovvero 1980-81 ovvero 1981-82, anche quali supplenti temporanei con nomina del preside, un corso completo CRACIS o, per gli insegnamenti speciali, di tipo *C)* speciale, e gli insegnanti non di ruolo assegnati in uno dei medesimi anni scolastici, per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto l'insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo *C)* speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in un altro anno compreso nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel settennio stesso, per almeno centottanta giorni;

c) gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 ovvero 1979-80 ovvero 1980-81 ovvero 1981-82, anche quali supplenti temporanei con nomina del preside, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola media statale ovvero nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte statali, ovvero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ovvero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982. Uno dei due anni di servizio di insegnamento richiesto dalla presente lettera *c)* deve essere stato prestato nella scuola media statale;

d) gli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, numero 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

2. — Gli anni scolastici sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio intero quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle relative disposizioni al tempo vigenti, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo. Il servizio deve essere stato reso, se trattasi di corso, per la sua intera durata.

3. — Il personale docente indicato alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente primo comma partecipa alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa ad insegnamenti che si impartiscono nella scuola media statale. Qualora gli insegnamenti prestati nello stesso anno scolastico ovvero in anni scolastici diversi appartengano a più classi di abilitazione, riferite anche a scuole ed istituti di grado diverso dell'istruzione secondaria, il docente interessato è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione alla sessione riservata la classe di abilitazione alla quale intende partecipare. I docenti supplenti annuali nell'anno scolastico 1981-82, previsti nella lettera *a)* del precedente primo comma, i quali abbiano anche prestato servizio per un insegnamento diverso in uno degli anni scolastici del settennio antecedente al 10 settembre 1982, possono partecipare alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa o all'insegnamento prestato nell'anno scolastico 1981-82 o ad uno degli insegnamenti

prestati in uno degli anni scolastici del predetto settennio; i docenti interessati sono tenuti, in tal caso, ad indicare nella domanda di ammissione alla sessione riservata la classe di abilitazione cui intendono partecipare.

4. — Gli insegnanti che hanno titolo a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione devono essere in possesso del titolo di studio valido per la classe di abilitazione richiesta, indicato nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. — Il personale che presenta domanda ai sensi della presente ordinanza non ha titolo a presentare analoga domanda ai sensi dell'ordinanza che indice la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. — La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta da bollo, deve essere indirizzata al provveditore agli studi di una qualsiasi provincia, a scelta del candidato, e deve essere presentata — in una sola provincia — entro il termine perentorio del 21 dicembre 1987 (1).

2. — La domanda, da compilare secondo il modello allegato (allegato 1), deve contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita), alla classe di abilitazione richiesta, al titolo di studio posseduto nonché alla sua posizione di avente titolo all'ammissione alla sessione riservata.

3. — Alla domanda devono essere allegati, in regola con le vigenti prescrizioni sul bollo: *a)* il diploma (o sua copia autenticata) o certificato del titolo di studio (con l'indicazione dei singoli esami superati, qualora prescritti per l'ammissione); *b)* la certificazione di servizio rilasciata dal competente preside, ovvero — per il servizio prestato all'estero — dalla competente autorità diplomatica o consolare, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. GU 1016 intestato all'ufficio registro tasse concessioni governative - tasse scolastiche.

4. — Nella predetta certificazione di servizio deve essere indicata la durata del servizio.

5. — La domanda, il titolo di studio ed i certificati di servizio devono essere spediti, per plico raccomandato, ovvero recapitati a mano; in questo ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

6. — Le domande, i titoli di studio ed i certificati di servizio, spediti a mezzo raccomandata, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (2).

7. — Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'Ufficio scolastico ricevente.

8. — La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto, in calce alla domanda, del capo dell'ufficio o della scuola presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovano all'estero, la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare.

9. — Non è ammessa:

1) la domanda che sia stata presentata o spedita oltre i termini stabiliti nel presente articolo;

2) la domanda priva della firma del candidato.

10. — Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei numeri 1) e 2) del precedente comma sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. — Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicato, mediante lettera raccomandata, direttamente al provveditore agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di partecipare alla sessione riservata. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.

---

(1) I candidati residenti o domiciliati all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali; detti candidati, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine del 21 dicembre 1987 la domanda di ammissione, possono presentare il prescritto titolo di studio e la certificazione di servizio nell'ulteriore termine di giorni trenta. La residenza o il domicilio in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito certificato o attestazione, allegato alla domanda di ammissione.

(2) Gli Uffici del provveditorato devono conservare le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa e acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Art. 5.

Esclusione dalla sessione riservata
Regolarizzazione

1. — Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla sessione riservata di abilitazione.

2. — La mancanza del titolo di studio ovvero dei requisiti di servizio previsti dal precedente art. 3 comporta l'esclusione dalla sessione riservata.

3. — Sono, altresì, esclusi dalla sessione medesima coloro che abbiano presentato più domande in province diverse.

4. — L'amministrazione può disporre, in ogni momento, fino all'approvazione dell'elenco degli abilitati, l'esclusione dalla sessione riservata per difetto dei requisiti prescritti.

5. — L'esclusione viene effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione e della documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti svolti dall'autorità scolastica.

6. — Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è adottato dal provveditore agli studi ed è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento; detto provvedimento dovrà, altresì, recare l'indicazione che avverso di esso è ammesso, nei termini prescritti, ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale di prima istanza al T.A.R. ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

7. — L'eventuale ricorso gerarchico, dovrà essere trasmesso, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 Roma.

8. — In pendenza di impugnativa, il ricorrente è ammesso con riserva al prosieguo della sessione riservata.

9. — Qualora i motivi che determinano le esclusioni previste dalla presente ordinanza siano accertati dopo l'approvazione dell'elenco degli abilitati, il provveditore agli studi disporrà, con apposito decreto, l'annullamento delle prove stesse con conseguente esclusione dall'elenco degli abilitati.

10. — È ammessa la regolarizzazione della domanda qualora la firma dell'interessato non sia stata autenticata ovvero sia stata autenticata in modo difforme da quello prescritto dalle norme vigenti in materia; in tal caso, il provveditore agli studi concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci dalla data dell'avvenuta notifica per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione del candidato dalla sessione riservata.

11. — La regolarizzazione degli atti non conformi alle prescrizioni sul bollo deve essere effettuata a cura del provveditore agli studi secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

12. — Nel caso in cui il candidato abbia omesso in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione all'insegnamento, il provveditore agli studi assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine assegnato, procederà all'esclusione.

13. — Soltanto per i candidati residenti o domiciliati all'estero, le domande ed i documenti eventualmente prodotti non in bollo o senza le ricevute relative al versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione all'insegnamento, possono essere perfezionati entro e non oltre il giorno precedente a quello stabilito per lo svolgimento della prova scritta presso il provveditorato agli studi al quale sono stati inviati.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento

1. — Le commissioni giudicarici della sessione riservata, una per ogni classe di abilitazione (1) e per ogni provincia, sono nominate, con propri decreti, dal sovrintendente scolastico competente o dagli organi indicati nel precedente art. 1, ovvero, nei casi di sostituzione, dal provveditore agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata (2), secondo le disposizioni e le modalità contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 agosto 1984. Ciascuna commissione è presieduta da un professore universitario o da un ispettore tecnico o da un preside ed è composta da due docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado statale, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari dell'insegnamento cui si riferisce l'esame (3) ed in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982.

2. — Per le classi di abilitazione relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini (purchè in possesso dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale 2 settembre 1982), ovvero, qualora ciò non sia possibile, a persona esperta estranea alla scuola (che non abbia avuto ovvero non abbia procedimenti penali in corso per uno dei delitti di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 settembre 1982 citato).

3. — Per la individuazione delle discipline affini si rinvia al decreto ministeriale 2 maggio 1979, con la precisazione che tutti gli insegnamenti riferiti alla classe di abilitazione indicata nella colonna 1 sono da intendersi affini a tutti gli insegnamenti riferiti alle classi di abilitazione elencate nella colonna 2 di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale 2 maggio 1979 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino ufficiale parte prima n. 21-22 del 24-31 maggio 1979).

4. — Il presidente è scelto, per sorteggio, tra coloro i quali, compresi negli appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, abbiano dichiarato la propria disponibilità alla nomina nella provincia, secondo le modalità indicate nella ordinanza ministeriale 10 novembre 1986.

5. — Anche per la nomina dei docenti a componenti di ciascuna commissione giudicatrice si procederà alla scelta per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma che ne abbiano fatto domanda secondo le modalità indicate nella ordinanza ministeriale 10 novembre 1986.

6. — La nomina a componente le commissioni esaminatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

7. — Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte sia superiore a cinquecento, la commissione è integrata, con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. — Qualora venga a mancare uno dei membri, il provveditore agli studi lo sostituisce, sempre con scelta per sorteggio e secondo le modalità contemplate nella citata ordinanza ministeriale 2 agosto 1984, con altra persona appartenente alla stessa categoria, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

9. — Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini entro il quarto grado civile dei concorrenti.

10. — Ugualmente non possono far parte della medesima commissione giudicatrice, contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il quarto grado civile.

11. — All'atto dell'insediamento della commissione giudicatrice, il provveditore agli studi invita i membri della commissione a dichiarare per iscritto, sotto personale responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi e di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 2, lettere *B)* e *C)* del citato decreto ministeriale 2 settembre 1982. Nella medesima dichiarazione, inoltre, i membri della commissione dovranno confermare la propria posizione giuridica e, per i componenti docenti, anche la titolarità dell'insegnamento della disciplina cui si riferisce l'esame di abilitazione, ovvero, nei casi previsti, la titolarità dell'insegnamento della disciplina affine; i componenti docenti dovranno, altresì, dichiarare se abbiano svolto nella medesima sede, analoga funzione di membro di commissione giudicatrice per la medesima classe di abilitazione e/o di concorso in precedenti sessioni riservate e/o concorsi a cattedre nelle due volte immediatamente precedenti.

12. — Il personale esperto estraneo alla scuola dovrà dichiarare di non aver avuto ovvero di non aver in corso procedimenti penali per uno dei delitti di cui alla lettera *B)* dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 2 settembre 1982.

13. — L'insorgere, in qualunque fase della procedura della sessione riservata di abilitazione, di una delle sopracitate condizioni di incompatibilità o di variazione di status dovrà essere immediatamente segnalata dall'interessato al presidente della commissione e da questi al competente Provveditore agli Studi; nel caso sia rilevata l'esistenza o il verificarsi di una delle predette situazioni ostative, il provveditore agli studi adotterà i conseguenziali provvedimenti di sostituzione.

14. — In caso di impossibilità di procedere alle nomine ai sensi dell'art. 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417.

15. — Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguatamente direttamente alla autorità scolastica che cura lo svolgimento della procedura della sessione riservata alla quale compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso in cui vengano addotti a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia, il provveditore agli studi ne valuta, sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta, la gravità e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nel caso in cui, invece, la rinuncia predetta sia determinata da motivi di salute, il provveditore agli studi dispone immediati accertamenti sanitari di controllo, dandone tempestiva comunicazione all'autorità da cui il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, quali congedo straordinario o aspettativa.

16. — Nei confronti del personale dichiarato decaduto dalla nomina per mancata assunzione delle funzioni, senza giustificato motivo, alle date stabilite e nei confronti del personale che abbia rinunciato alla nomina per motivi non riconosciuti validi saranno attivate le procedure disciplinari previste dalle norme in vigore.

17. — Le funzioni di segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto tra i componenti la commissione o la sottocommissione.

18. — La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione né l'esame contemporaneo di più candidati.

19. — Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento della sessione riservata di abilitazione.

20. — I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa.

21. — Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 270/82, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

---

(1) Per la classe 35, per ciascuna delle singole lingue straniere.

(2) A norma degli articoli 3, 4 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come modificati ed integrati dall'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

(3) Le commissioni giudicatrici delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento saranno costituite secondo quanto indicato nelle note al diario delle prove scritte di esami pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982.

Art. 7.

Prove di esame della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento - Punti a disposizione della commissione giudicatrice.

1. — Le prove di esame della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento constano di una prova scritta e di una prova orale.

2. — La prova scritta è una per ogni classe di abilitazione. Per lo svolgimento della prova scritta i candidati potranno scegliere uno tra più argomenti proposti. La prova scritta, che dovrà consistere nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento della scuola secondaria di primo grado, dovrà essere svolta sotto forma di lezione, privilegiandone l'aspetto metodologico-didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata.

3. — La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti di quella scritta e dovrà tendere a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento della scuola media, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato nello svolgimento dell'attività docente ed a seguito dell'eventuale frequenza di corsi di aggiornamento e di formazione.

4. — Le prove scritte ed orali della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

5. — La commissione giudicatrice dispone di ottanta punti, di cui quaranta per la prova scritta e quaranta per la prova orale. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle due prove, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice. Non è consentito ai componenti della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione. Superano la prova scritta, e sono ammessi a sostenere la prova orale, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta (28/40). Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta (28/40).

6. — I candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

Art. 8.

Prova scritta: data della prova - Vigilanza durante la prova Correzione degli elaborati della prova

1. — Le prove scritte avranno luogo contemporaneamente in tutte le province, secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il giorno 23 gennaio 1988.

Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

2. — Dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta i provveditori agli studi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno, a cura del provveditore agli studi, affissi all'albo di distretti scolastici ovvero di scuole della provincia opportunamente scelti.

3. — Quando fra i concorrenti vi siano non vedenti o invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire la prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare al provveditore agli studi una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove medesime all'ufficio scolastico provinciale.

4. — I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati nel successivo art. 10, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare la prova scritta alle ore 9,30.

5. — Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

6. — Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia, riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilià di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere la prova stessa in un giorno fissato dal Ministero, prima della conclusione della sessione riservata, in base alle proposte che saranno formulate dai provveditori agli studi, per il tramite dei sovrintendenti scolastici.

7. — La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo ed indirizzata al provveditore agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata di cui alla presente ordinanza.

8. — La vigilanza durante la prova scritta è affidata dal provveditore agli studi agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza scelti tra gli impiegati del provveditorato agli studi.

9. — Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti nel precedente art. 6; pertanto, anche i commissari di vigilanza sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di cui al medesimo art. 6.

10. — Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza da lui designato.

11. — Gli argomenti delle singole prove scritte sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero ai provveditori agli studi in doppia busta sigillata nel numero di copie necessarie, in precedenza concordato con i sovrintendenti scolastici.

12. — Il plico sigillato degli argomenti delle prove è consegnato tempestivamente dal provveditore agli studi al presidente della commissione e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, ai presidenti dei comitati di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati ai rispettivi edifici.

13. — I componenti la commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi il presidente della commissione giudicatrice e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare la integrità dei sigilli e della busta contenente gli argomenti delle prove, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

14. — Eventuali copie del testo dei temi dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

15. — Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati otto ore. Durante la prova ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari, codici, tavole od altri testi che saranno, eventualmente, espressamente consentiti.

16. — L'elaborato e la minuta della prova scritta debbono essere redatti, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice ovvero del comitato di vigilanza.

17. — Al termine della prova scritta, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno chiude l'elaborato unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato, che sarà pure debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il proprio cognome da nubile), del luogo e della data di nascita; quindi il candidato stesso consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data senza indicare l'ora della consegna.

18. — Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati allontanati nel corso della prova. Copia di detto verbale contenente l'elenco di tali candidati è trasmesso al provveditorato agli studi.

19. — Le operazioni di correzione degli elaborati delle prove scritte dovranno essere iniziate nei giorni immediatamente successivi a quelli di espletamento delle prove stesse.

20. — Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato ai competenti provveditori agli studi dai presidenti delle singole commissioni.

21. — La commissione, nel giorno in cui si riunisce per iniziare la revisione degli elaborati della prova scritta, procede, preliminarmente, alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo la individuazione della sede in cui è stata svolta la prova e, successivamente, al conteggio di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato la prova. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, lo stesso numero.

22. — Tutte le buste vuote che contenevano gli elaborati sono raccolte in un unico plico che sarà sigillato e conservato a cura del presidente, per essere unito a tutti gli atti della sessione riservata.

23. — Ugualmente, tutte le buste piccole, ancora chiuse, che contengono le schede con l'indicazione delle generalità dei singoli candidati sono raccolte in separato unico plico che, sigillato, sarà conservato a cura del presidente fino al completamento delle operazioni di correzione degli elaborati.

24. — Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene trascritto il nome dell'autore, con contestuale verbalizzazione. Si procede inizialmente con l'apertura delle buste dei candidati che hanno superato la prova scritta per aver riportato un voto non inferiore a ventotto su quaranta. Successivamente si procede, con le medesime modalità, all'apertura delle buste di tutti gli altri candidati.

25. — Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

26. — Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei membri, le sottocommissioni validamente funzionanti procederanno regolarmente alla correzione degli elaborati della prova ad esse assegnati.

27. — L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni costituite.

Art. 9.

Prova orale

1. — La commissione giudicatrice della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente art. 6, stabilirà con sorteggio, nel corso della prova scritta, l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

2. — I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati nella sede, per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale. Nella lettera di convocazione è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta (1).

3. — L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo del provveditorato agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata e presso la scuola ove si svolgono le prove orali.

4. — Di regola, sono convocati giornalmente, per ciascuna commissione o sottocommissione, da quattro a sei candidati, in relazione agli insegnamenti compresi nella classe di abilitazione. In particolare:

- sei candidati per le classi di abilitazione che comprendono una sola disciplina di insegnamento;
- cinque candidati per le classi di abilitazione che comprendono due o tre discipline di insegnamento;
- quattro candidati per le classi di abilitazione che comprendono più di tre discipline di insegnamento.

5. — Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, la commissione autorizzerà, solo una volta, il rinvio della prova orale, fissando contemporaneamente la nuova data.

6. — La domanda di rinvio va redatta su carta legale ed indirizzata al provveditore agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata.

7. — L'assegnazione a ciascuna delle eventuali sottocommissioni dei candidati presenti avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

8. — Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero dei candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti dovranno esaminare secondo quanto precisato dal quarto comma del presente articolo. I candidati non sorteggiati saranno, quindi, riconvocati per altra data.

9. — L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore, non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.

10. — Ogni giorno al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

11. — Le sedute dedicate allo svolgimento delle prove orali sono pubbliche; peraltro, è in facoltà del presidente della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei membri di una sottocommissione, far allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento arrecano disturbo o intralcio all'ordinato, corretto e sereno svolgimento delle prove.

---

(1) Per i candidati che, residenti o domiciliati all'estero, abbiano indicato nella domanda come domicilio o recapito solo una località estera, l'avviso di convocazione sarà inviato, per mezzo telegrafico, almeno trenta giorni prima della data fissata, al Ministero degli affari esteri - D.G.R.C. - Ufficio XI - il quale provvederà alla formale notifica nei termini previsti.

Art. 10.

Identificazione dei candidati

1. — I candidati debbono presentarsi, sia alla prova scritta che a quella orale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento debitamente aggiornato:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del candidato, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) passaporto;
4) carta d'identità;
5) tessera postale;
6) porto d'armi;
7) patente automobilistica;
8) libretto universitario.

Art. 11.

Verbali e relazione

1. — I processi verbali delle singole sedute di esame debbono essere contestualmente ed analiticamente redatti, in duplice copia, dal componente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

2. — Dai verbali debbono risultare l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti ed i punti attribuiti da ciascun membro della commissione ad ogni candidato nelle singole prove d'esame.

3. — Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura.

4. — Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sull'andamento della sessione riservata di abilitazione, corredata di eventuali osservazioni (1).

---

(1) Copia della relazione riassuntiva compilata dalla commissione giudicatrice sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione X.

Art. 12.

Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati

1. — Alla conclusione dei lavori la commissione giudicatrice o le sottocommissioni in sede plenaria si riuniscono per compilare l'elenco, in ordine alfabetico,

distinto per classe di abilitazione, dei candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nelle singole prove e del punteggio complessivo conseguito.

2. — Detto elenco è pubblicato all'albo del provveditorato agli studi; nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al provveditore agli studi esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

3. — Il provveditore agli studi, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

4. — Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.
Certificati di abilitazione

1. — Il provveditore agli studi trasmetterà, successivamente, al sovrintendente scolastico competente l'elenco degli abilitati, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, ad una copia della relazione riassuntiva finale nonché ad una fotocopia del titolo di studio prodotto da ciascun candidato per la partecipazione alla sessione riservata.

2. — I certificati di abilitazione, redatti secondo l'allegato modello (allegato 2), sono rilasciati dai sovrintendenti scolastici sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente art. 12.

3. — Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al sovrintendente scolastico competente per territorio, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché la ricevuta della tassa versata «una tantum» e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore dell'opera universitaria, ovvero della regione nel cui ambito territoriale rientra l'Università o l'Istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di diploma di laurea o di titolo di studio rilasciato da Università o da Istituti superiori universitari.

Art. 14.
Norme particolari per i candidati che presentano domanda nella provincia di Bolzano

1. — I candidati alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, non residenti nella provincia di Bolzano, devono allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarano di essere di madre lingua italiana.

2. — I candidati alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, residenti nella provincia di Bolzano, in luogo del certificato rilasciato dal sindaco relativo alla dichiarazione di appartenenza ad uno dei gruppi linguistici resa in occasione del censimento della popolazione, possono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarano di essere di madre lingua italiana, ovvero tedesca, ovvero ladina.

Art. 15.
Norme transitorie

1. — Le domande prodotte nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 238 (prot. n. 2883) del 7 agosto 1987, emanata in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, conservano la loro validità ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza.

2. — I candidati che abbiano prodotto domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei termini previsti dalle ordinanze ministeriali n. 238 e n. 239 del 7 agosto 1987, emanate in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, e che intendano partecipare alla sessione riservata in una sede e/o, sussistendone i requisiti, per una classe di abilitazione all'insegnamento diverse da quelle scelte in precedenza, debbono produrre nuova domanda da compilare secondo il modello allegato (allegato 1), avendo particolare cura di compilare la parte ad essi riservata; inoltre, nel caso in cui venga comunque scelta una nuova sede di esame, copia in carta libera della nuova domanda deve essere inviata all'ufficio scolastico provinciale/regionale al quale era stata indirizzata la precedente domanda, che, d'ufficio, provvederà a trasmettere al competente provveditore agli studi tutta la documentazione a suo tempo prodotta in allegato alla precedente domanda.

Art. 16.
Norme di rinvio

1. — Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni e le procedure indicate nelle norme citate in premessa e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, con particolare riferimento agli articoli 8, 9, 10, 16, 18 (primo comma), 20, 23, 24, 25 (terzo comma).

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro: GALLONI

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado

Al provveditore agli studi di ....

......l...... sottoscritt .... (1)
(cognome e nome)
nat...... a .... (provincia di ....)
il ...., chiede di essere ammess...... alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405, per la classe.. (2).

A tal fine .... sottoscritt...... dichiara di:

1) essere in possesso di (3) . . . . ;

2) non essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la quale inoltra la presente domanda;

3) aver prestato i seguenti servizi (4):

anno scolastico	scuola o istituto	tipo di nomina	insegnamento prestato	durata del servizio
19.../19...	....	....	....	dal..... al.....
19.../19...	....	....	....	....
19.../19...	....	....	....	....
19.../19...	....	....	....	....
		....	....	....................,

4) non aver prodotto domanda in altra provincia;

(Solo per i candidati che abbiano la residenza o il domicilio all'estero):

.... sottoscritt......, avendo.................................... all'estero,
(residenza o domicilio)
si riserva di presentare il diploma e la certificazione di servizio entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

A tal fine, allega certificazione attestante....................................
(residenza o domicilio)
all'estero.

(Solo per i candidati che, avendo prodotto, nei termini, domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetta con le ordinanze ministeriali emanate in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, intendano partecipare alla sessione riservata, sussistendone i requisiti, per una classe di abilitazione diversa da quella scelta in precedenza):

.. .. sottoscritt..... dichiara di revocare la domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetta in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, indirizzata alla S.V. per la classe (5) .

(Solo per i candidati che, avendo prodotto, nei termini, domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetta con le ordinanze ministeriali emanate in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, intendano partecipare alla sessione riservata in una sede diversa da quella scelta in precedenza):

......l...... sottoscritt..... dichiara di revocare la domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetta in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, indirizzata al (6) . . . .
di (6) . . . .
per la classe (5) . . . .
A tal fine .... sottoscritt.... invia copia, in carta libera, della presente domanda al sopracitato (6)
di (6) . . . ., che è pregato di voler trasmettere direttamente alla S.V. tutta la documentazione allegata alla domanda precedentemente prodotta.

Si allegano (7):

1) titolo di studio;

2) n. ...... certificati di servizio;

3) ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di abilitazione di L. 4.000 sul conto corrente postale n. G.U. 1016 intestato all'Ufficio registro - tasse concessioni governative - tasse scolastiche.

Data . . . .

Firma (8). . . . .

Indirizzo o recapito (9): . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno solo il cognome da nubile.

(2) Indicare il numero e la denominazione dell'abilitazione, come da elencazione contenuta nell'art. 1 della presente ordinanza.

(3) Indicare il titolo di studio (laurea o diploma) valido per l'ammissione, come previsto dalla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4) Si richiama l'attenzione, in particolare, sui requisiti di servizio previsti nell'art. 3 della presente ordinanza ministeriale. A tal fine il candidato avrà cura di indicare puntualmente il servizio prestato, cronologicamente, nel settennio (dall'anno scolastico 1975-76 all'anno scolastico 1981-82) secondo lo schema predisposto, specificando: la scuola o istituto, il tipo di nomina conferita (esempio: supplenza annuale, supplenza temporanea, corso CRACIS etc....), l'insegnamento prestato e la durata di ciascun servizio prestato.

(5) Indicare il numero e la denominazione dell'abilitazione (e/o le eventuali sezioni aggiunte).

(6) Indicare l'autorità scolastica (provveditore agli studi o sovrintendente scolastico regionale) e relativa sede.

(7) I candidati che intendano avvalersi della documentazione prodotta in allegato alla domanda di ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento indetta in applicazione del ripetuto decreto-legge n. 321/87 sono esonerati dall'allegare nuovamente la medesima documentazione. Sono tuttavia tenuti ad allegare ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini della presente ordinanza.

(8) La firma deve essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 4, ottavo comma, della presente ordinanza.

(9) Indicare con esattezza l'indirizzo o il recapito; richiamasi quanto precisato nell'art. 4, undicesimo comma, della presente ordinanza.

ALLEGATO 2

marca
da
bollo

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ufficio scolastico regionale/interregionale..
Certificato di abilitazione - Classe ....

....
(scrivere stampatello: cognome - per le coniugate quello da nubile - e nome)
nat...... a ...., il ....,
in possesso di ....,
(specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso alla sessione di esami)
ha partecipato alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetta ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 1° ottobre 1987, n. 405, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento di..
(riportare esattamente la denominazione indicata nella tabella A, colonna 3,
....,
del D.M. 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni)
con punti ..../80, ... su ottanta.
(in cifre) (in lettere)

Visti gli atti, si rilascia il presente certificato.

..............................., lì ....

timbro
tondo
d'ufficio

Il sovrintendente scolastico
....

87A9979

ORDINANZA 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. (Ordinanza n. 338).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare l'art. 35;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici» (in supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale parte I, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980);

Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982), e successive integrazioni e modificazioni (ordinanza ministeriale 24 settembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1982, ordinanza ministeriale 7 ottobre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 ottobre 1982, ordinanza ministeriale 21 dicembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982) con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 35 della legge sopra citata 20 maggio 1982, n. 270, la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

Ritenuta la necessità di procedere alla nuova indizione della sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405;

Considerato rispondente a principi di opportunità e di economia dei mezzi giuridici conservare validità, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, alle domande prodotte nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 239 (prot. n. 2884) del 7 agosto 1987, emanata in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, decaduto per mancata conversione in legge;

Ordina:

Art. 1.

Nuova indizione della sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

1. — È indetta, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405, una sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. — La sessione riservata di cui al precedente comma verterà sulle classi di abilitazione di seguito elencate, quali risultano dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni (1):

1 - Aerotecnica e costruzioni aeronautiche;
3 - Arte mineraria;
4 - Arte dei metalli e dell'oreficeria;
5 - Arte della ceramica;
5-*bis* - Arte del vetro;
6 - Arte della grafica pubblicitaria;
6-*bis* - Arte della fotografia;
6-*ter* - Arte della stampa;
6-*quater* - Disegno e stile dei caratteri;
6-*quinquies* - Arte della grafica e dell'incisione;
6-*sexies* - Arti del disegno animato;
6-*septies* - Arti della rilegatoria e del restauro del libro;
7 - Arte del tessuto;
7-*bis* - Arti della moda e del costume;
8 - Chimica;
9 - Chimica agraria e scienze dell'alimentazione;
10 - Chimica industriale;
11 - Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni;
12 - Costruzioni navali e teoria della nave;
13 - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;
15 - Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina;
16 - Discipline e tecniche commerciali e aziendali;
16-*a* - Discipline e tecniche turistiche e alberghiere;
17 - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento;
17-*bis* - Arte della scenotecnica;
18 - Discipline giuridiche ed economiche;
19 - Discipline pittoriche;
20 - Discipline plastiche;
21 - Disegno;
21-*a* - Disegno e modellazione odontotecnica;
22 - Disegno tecnico;
22-*a* - Disegno tecnico e artistico;
23 - Economia delle comunità;
24 - Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione;
26 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
27 - Educazione musicale (musica e canto corale e strumento musicale);
28 - Elettronica;
29 - Elettrotecnica;
29-*a* - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;
30 - Geografia;
31 - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia;
31-*a* - Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio;
31-*b* - Tecnologia radiologica;
31-*c* - Tecnologia oculistica;
32 - Informatica gestionale;
32-*bis* - Informatica industriale;
34 - Lingua e letteratura straniera (francese; inglese; russo; spagnolo; tedesco);
36 - Matematica applicata;
38 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
38-*a* - Latino;
38-*b* - Greco;
42 - Meccanica, macchine e disegno;

42-*a* - Impianti industriali e disegno;
42-*b* - Termotecnica, impianti termotecnici e disegno;
42-*c* - Impianti metallurgici e disegno;
42-*d* - Impianti di concerie;
43 - Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno;
44 - Mineralogia e geologia;
45 - Modellistica industriale e tecnologia industriale;
46 - Navigazione aerea e meteorologia aeronautica;
47 - Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali;
49 - Psicologia sociale e pubbliche relazioni;
49-*bis* - Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale;
50 - Scienze fisiche;
50-*a* - Matematica;
50-*b* - Impianti nucleari e tecnologie relative;
51 - Scienze matematiche;
51-*a* - Fisica;
52 - Scienze naturali, chimica e geografia;
53 - Scienze umane;
53-*a* - Storia;
54 - Stenografia;
56 - Storia dell'arte;
57 - Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva;
58 - Tecnologia fotografica e cinematografica;
59 - Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole;
60 - Tecnologia meccanica;
60-*a* - Tecnologia meccanica dell'orologeria;
60-*bis* - Tecnologia odontotecnica;
61 - Tecnologia tessile;
62 - Tecnologia delle arti applicate;
62-*bis* - Tecnologia ceramica;
62-*ter* - Tecnologia per le arti grafiche e della stampa;
62-*quinquies* - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;
63 - Topografia e disegno topografico;
64 - Zootecnica.

3. — Per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua italiana della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

---

(1) Ivi comprese quelle contemplate dall'art. 45, terzo e quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 2.

Sedi di svolgimento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento

1. — Gli esami della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento di cui al precedente art. 1 si svolgono in sede regionale, con procedure curate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali, che si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi; tale collaborazione riguarderà, in particolare, l'effettuazione delle prove scritte e delle prove orali in sedi diverse da quella della sovrintendenza scolastica. Per le provincie di Trento e Bolzano dette procedure sono curate, rispettivamente, dal provveditore agli studi di Trento e dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua italiana.

2. — La sessione riservata per la classe 62-*quinquies* si svolge soltanto in provincia di Bolzano e le relative prove scritte ed orali sono sostenute in lingua tedesca.

3. — Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere gli esami a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un Sovrintendente Scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti, con lettera raccomandata, della sede in cui saranno effettuate le prove di esame.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

1. — Alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 1 sono ammessi, per una classe di abilitazione e/o una o più sezioni aggiunte per le quali non siano già forniti di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla sessione riservata, indicato nel primo comma del successivo art. 4, gli insegnanti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) gli insegnanti che abbiano prestato servizio nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica nell'anno scolastico 1981-82 quali supplenti, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) gli insegnanti non di ruolo assegnati in uno degli anni scolastici 1979-80 ovvero 1980-81 ovvero 1981-82, per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto l'insegnamento, rispettivamente, anche quali supplenti temporanei con nomina del preside, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo *C)* speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in un altro anno compreso nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel settennio stesso, per almeno centottanta giorni;

c) gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 ovvero 1979-80 ovvero 1980-81 ovvero 1981-82, anche quali supplenti temporanei con nomina del preside, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte statali, ovvero nella scuola media statale, ovvero nelle istituzioni scolastiche e

culturali italiane all'estero ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ovvero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982. Uno dei due anni di servizio di insegnamento richiesto dalla presente lettera *c)* deve essere stato prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

d) gli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

2. — Gli anni scolastici sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio intero quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle relative disposizioni al tempo vigenti, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo. Il servizio deve essere stato reso, se trattasi di corso, per la sua intera durata.

3. — Il personale docente indicato alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente primo comma partecipa alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa ad insegnamenti che si impartiscono nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Qualora gli insegnamenti prestati nello stesso anno scolastico ovvero in anni scolastici diversi appartengano a più classi di abilitazione, riferite anche a scuole e istituti di grado diverso dell'istruzione secondaria, il docente interessato è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione alla sessione riservata la classe di abilitazione alla quale intende partecipare. I docenti, supplenti annuali nell'anno scolastico 1981-82, previsti nella lettera *a)* del precedente primo comma, i quali abbiano anche prestato servizio per un insegnamento diverso in uno degli anni scolastici del settennio antecedente al 10 settembre 1982, possono partecipare alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa o all'insegnamento prestato nell'anno scolastico 1981-82 o ad uno degli insegnamenti prestati in uno degli anni scolastici del predetto settennio; i docenti interessati sono tenuti, in tal caso, ad indicare nella domanda di ammissione alla sessione riservata la classe di abilitazione cui intendono partecipare.

4. — Gli insegnanti che hanno titolo a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione devono essere in possesso del titolo di studio valido per la classe di abilitazione richiesta, indicato nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. — Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'insegnamento prestato si riferisce a disciplina o discipline comprese anche in sezioni aggiunte, l'abilitazione per la disciplina o le discipline può essere conseguita, mediante l'unica prova scritta prevista, contestualmente a quella relativa alla classe base di abilitazione, sempreché il docente non sia già fornito dell'abilitazione relativa alla predetta classe base. In tal caso i candidati dovranno indicare nella domanda la classe base di abilitazione e/o la sezione o le sezioni aggiunte per le quali ha titolo a partecipare.

6. Il personale che presenta domanda ai sensi della presente ordinanza non ha titolo a presentare analoga domanda ai sensi dell'ordinanza che indice la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

Art. 4.

Presentazione delle domande Termini e modalità

1. — La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta da bollo, deve essere indirizzata al sovrintendente scolastico di una qualsiasi regione, a scelta del candidato, e deve essere presentata — in una sola regione — entro il termine perentorio del 21 dicembre 1987 (1).

2. — La domanda, da compilare secondo il modello allegato (allegato 1), deve contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita), alla classe di abilitazione richiesta, al titolo di studio posseduto nonché alla sua posizione di avente titolo alla ammissione alla sessione riservata.

3. — Alla domanda devono essere allegati, in regola con le vigenti prescrizioni sul bollo: *a)* il diploma (o sua copia autenticata) o certificato del titolo di studio (con l'indicazione dei singoli esami superati, qualora prescritti per l'ammissione); *b)* la certificazione di servizio rilasciata dal competente preside, ovvero - per il servizio prestato all'estero - dalla competente autorità diplomatica o consolare, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. GU 1016 intestato all'Ufficio registro tasse concessioni governative - tasse scolastiche. Se il candidato dovrà sostenere l'unica prova scritta sia per la classe base che per una o più sezioni aggiunte, alla domanda dovrà allegare più ricevute di versamento di L. 4.000, rispettivamente, per la classe base e per ciascuna sezione aggiunta.

4. — Nella predetta certificazione di servizio deve essere indicata la durata del servizio.

5. — La domanda, il titolo di studio ed i certificati di servizio devono essere spediti, per plico raccomandato, ovvero recapitati a mano; in questo ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

6. — Le domande, i titoli di studio ed i certificati di servizio, spediti a mezzo raccomandata, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (2).

7. — Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio scolastico ricevente.

8. — La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto, in calce alla domanda, del capo dell'ufficio o della scuola presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovano all'estero, la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare.

9. — Non è ammessa:

1) la domanda che sia stata presentata o spedita oltre i termini stabiliti nel presente articolo;

2) la domanda priva della firma del candidato.

10. — Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei numeri 1) e 2) del precedente comma sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. — Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicato, mediante lettera raccomandata, direttamente al sovrintendente scolastico della regione nella quale il candidato ha richiesto di partecipare alla sessione riservata. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.

(1) I candidati residenti o domiciliati all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali; detti candidati, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine del 21 dicembre 1987 la domanda di ammissione, possono presentare il prescritto titolo di studio e la certificazione di servizio nell'ulteriore termine di giorni trenta. La residenza o il domicilio in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito certificato o attestazione, allegato alla domanda di ammissione.

(2) Gli uffici delle sovrintendenze scolastiche devono conservare le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa e acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Art. 5.

Esclusione dalla sessione riservata
Regolarizzazione

1. — Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla sessione riservata di abilitazione.

2. — La mancanza del titolo di studio ovvero dei requisiti di servizio previsti dal precedente art. 3 comporta l'esclusione dalla sessione riservata.

3. — Sono, altresì, esclusi dalla sessione medesima coloro che abbiano presentato più domande in regioni diverse.

4. — L'amministrazione può disporre, in ogni momento, fino all'approvazione dell'elenco degli abilitati, l'esclusione dalla sessione riservata per difetto dei requisiti prescritti.

5. — L'esclusione viene effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione e della documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla autorità scolastica.

6. — Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è adottato dal sovrintendente scolastico ed è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento; detto provvedimento dovrà, altresì, recare l'indicazione che avverso di esso è ammesso, nei termini prescritti, ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale di prima istanza al T.A.R. ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

7. — L'eventuale ricorso gerarchico, dovrà essere trasmesso, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 Roma.

8. — In pendenza di impugnativa, il ricorrente è ammesso con riserva al prosieguo della sessione riservata.

9. — Qualora i motivi che determinano le esclusioni previste dalla presente ordinanza siano accertati dopo l'approvazione dell'elenco degli abilitati, il sovrintendente scolastico disporrà, con apposito decreto, l'annullamento delle prove stesse con conseguente esclusione dall'elenco degli abilitati.

10. — È ammessa la regolarizzazione della domanda qualora la firma dell'interessato non sia stata autenticata ovvero sia stata autenticata in modo difforme da quello prescritto dalle norme vigenti in materia; in tal caso, il sovrintendente scolastico concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci dalla data dell'avvenuta notifica per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà alla esclusione del candidato dalla sessione riservata.

11. — La regolarizzazione degli atti non conformi alle prescrizioni sul bollo deve essere effettuata a cura del sovrintendente scolastico secondo le disposizioni del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

12. — Nel caso in cui il candidato abbia omesso in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione all'insegnamento, il sovrintendente scolastico assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine assegnato, procederà all'esclusione.

13. — Soltanto per i candidati residenti o domiciliati all'estero, le domande ed i documenti eventualmente prodotti non in bollo o senza le ricevute relative al versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione all'insegnamento, possono essere perfezionati entro e non oltre il giorno precedente a quello stabilito per lo svolgimento della prova scritta presso la sovrintendenza scolastica alla quale sono stati inviati.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento

1. — Le commissioni esaminatrici della sessione riservata, una per ogni classe di abilitazione (1) e per ogni regione, sono nominate con successivi decreti dal Ministro della pubblica istruzione ovvero, nei casi di sostituzione, dal sovrintendente scolastico regionale o interregionale che cura lo svolgimento della sessione riservata (2), secondo le disposizioni e le modalità contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 agosto 1984. Ciascuna commissione è presieduta da un professore universitario o da un ispettore tecnico o da un preside ed è composta da due docenti di ruolo delle scuole ed istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari dell'insegnamento cui si riferisce l'esame (3) ed in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982.

2. — Per le classi di abilitazione relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini (purché in possesso dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale 2 settembre 1982), ovvero, qualora ciò non sia possibile, a persona esperta estranea alla scuola (che non abbia avuto ovvero non abbia procedimenti penali in corso per uno dei delitti di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 settembre 1982).

3. — Per la individuazione delle discipline affini si rinvia al decreto ministeriale 2 maggio 1979, con la precisazione che tutti gli insegnamenti riferiti alla classe di abilitazione indicata nella colonna 1 sono da intendersi affini a tutti gli insegnamenti riferiti alle classi di abilitazione elencate nella colonna 2, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale 2 maggio 1979 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino ufficiale parte prima n. 21-22 del 24-31 maggio 1979).

4. — Il presidente è scelto, per sorteggio, tra coloro i quali, compresi negli appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, abbiano dichiarato la propria disponibilità alla nomina nella regione, secondo le modalità indicate nella ordinanza ministeriale 10 novembre 1986.

5. — Anche per la nomina dei docenti a componenti di ciascuna commissione giudicatrice si procederà alla scelta per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma che ne abbiano fatto domanda secondo le modalità indicate nella ordinanza ministeriale 10 novembre 1986.

6. — La nomina a componente le commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

7. — Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte sia superiore a cinquecento, la commissione è integrata, con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. — Qualora venga a mancare uno dei membri, il sovrintendente scolastico lo sostituisce, sempre con scelta per sorteggio e secondo le modalità contemplate nella già citata ordinanza ministeriale 2 agosto 1984, con altra persona appartenente alla stessa categoria, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

9. — Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini entro il quarto grado civile dei concorrenti.

10. — Ugualmente non possono far parte della medesima commissione giudicatrice, contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il quarto grado civile.

11. — All'atto dell'insediamento della commissione giudicatrice, il Sovrintendente scolastico invita i membri della commissione a dichiarare per iscritto, sotto personale responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi e di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 2, lettere *B)* e *C)*, del citato decreto ministeriale 2 settembre 1982. Nella medesima dichiarazione, inoltre, i membri della commissione dovranno confermare la propria posizione giuridica e, per i componenti docenti, anche la titolarità dell'insegnamento della disciplina cui si riferisce l'esame

di abilitazione ovvero, nei casi previsti, la titolarità dell'insegnamento della disciplina affine; i componenti docenti dovranno, altresì, dichiarare se abbiano svolto, nella medesima sede, analoga funzione di membro di commissione giudicatrice per la medesima classe di abilitazione e/o di concorso in precedenti sessioni riservate e/o concorsi a cattedre nelle due volte immediatamente precedenti.

12. — Il personale esperto estraneo alla scuola dovrà dichiarare di non aver avuto ovvero di non aver in corso procedimenti penali per uno dei delitti di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 2 settembre 1982.

13. — L'insorgere, in qualunque fase della procedura della sessione riservata di abilitazione, di una delle sopracitate condizioni di incompatibilità o di variazione di status dovrà essere immediatamente segnalata dall'interessato al presidente della commissione e da questi al competente sovrintendente scolastico; nel caso sia rilevata l'esistenza o il verificarsi di una delle predette situazioni ostative, il sovrintendente scolastico adotterà i conseguenziali provvedimenti di sostituzione.

14. — In caso di impossibilità di procedere alle nomine ai sensi dell'art. 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dell'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

15. — Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguatamente direttamente al sovrintendente scolastico che cura lo svolgimento della procedura, al quale compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso in cui vengano addotti, a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia, il sovrintendente scolastico ne valuta, sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta, la gravità e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nel caso in cui, invece, la rinuncia predetta sia determinata da motivi di salute, il sovrintendente scolastico dispone immediati accertamenti sanitari di controllo, dandone tempestiva comunicazione all'autorità da cui il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, quali congedo straordinario o aspettativa.

16. — Nei confronti del personale dichiarato decaduto dalla nomina per mancata assunzione delle funzioni, senza giustificato motivo, alle date stabilite e nei confronti del personale che abbia rinunciato alla nomina per motivi non riconosciuti validi, saranno attivate le procedure disciplinari previste dalle norme in vigore.

17. — Le funzioni di segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto tra i componenti la commissione o la sottocommissione.

18. — La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione né l'esame contemporaneo di più candidati.

19. — Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento della sessione riservata di abilitazione.

20. — I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa.

21. — Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 270/82, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

---

(1) Per la classe 34, per ciascuna delle singole lingue straniere.

(2) A norma degli articoli 3, 4 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come modificati ed integrati dall'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

(3) Le commissioni giudicatrici delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento saranno costituite secondo quanto indicato nelle note al diario delle prove scritte di esami pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982.

Art. 7.

Prove di esame della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento - Punti a disposizione della commissione giudicatrice.

1. — Le prove di esame della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento constano di una prova scritta e di una prova orale.

2. — La prova scritta è una per ogni classe di abilitazione, sia per la sola classe base di abilitazione, sia per essa e per una o più sezioni aggiunte. Analogamente deve sostenere soltanto una prova scritta il candidato che, per aver prestato servizio per gli insegnamenti contemplati dalla classe di concorso LXXX (Stenografia e dattilografia negli istituti secondari di secondo grado) ha titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento relative alle classi 15 e 54.

3. — Per lo svolgimento della prova scritta i candidati potranno scegliere uno tra più argomenti proposti. Detti argomenti dovranno riguardare le discipline, per le quali sia prevista la prova scritta, comprese sia nelle classi di abilitazione sia nelle sezioni aggiunte. La prova scritta, che dovrà consistere nella trattazione di un argomento compreso nei programmi di insegnamento, dovrà essere svolta sotto forma di lezione, privilegiandone l'aspetto metodologico-didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata.

4. — La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti di quella scritta in relazione alle discipline comprese sia nelle classi di abilitazione che nelle eventuali sezioni aggiunte per le quali i singoli candidati partecipino, e dovrà tendere a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato nello svolgimento dell'attività docente ed a seguito dell'eventuale frequenza di corsi di aggiornamento e di formazione

5. — La commissione giudicatrice dispone di ottanta punti, di cui quaranta per la prova scritta e quaranta per la prova orale. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle due prove, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice. Non è consentito ai componenti della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione. Superano la prova scritta, e sono ammessi a sostenere la prova orale, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta (28/40). Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta (28/40).

6. — I candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, relativamente alla classe base e/o alle sezioni aggiunte alle quali hanno partecipato.

Art. 8.

Prova scritta: data della prova - Vigilanza durante la prova Correzione degli elaborati della prova

1. — Le prove scritte avranno luogo contemporaneamente in tutte le regioni secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del giorno 23 gennaio 1988. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

2. — Dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta i sovrintendenti scolastici affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno inviati a tutti i provveditori agli studi della regione per la immediata affissione ai rispettivi albi.

3. — Quando fra i concorrenti vi siano non vedenti o invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire la prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare al sovrintendente scolastico una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove medesime all'ufficio scolastico regionale che cura lo svolgimento della sessione riservata.

4. — I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati nel successivo art. 10, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare la prova scritta alle ore 9,30.

5. — Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

6. — Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia, riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilià di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere la prova stessa in un giorno fissato dal Ministero, prima della conclusione della sessione riservata, in base alle proposte che saranno formulate dai sovrintendenti scolastici.

7. — La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo e indirizzata al sovrintendente scolastico che cura lo svolgimento della sessione riservata di cui alla presente ordinanza.

8. — La vigilanza durante la prova scritta è affidata dal sovrintendente scolastico agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza scelti tra gli impiegati degli uffici scolastici.

9. — Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti nel precedente art. 6; pertanto, anche i commissari di vigilanza sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di cui al medesimo art. 6.

10. — Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il sovrintendente scolastico istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza da lui designato.

11. — Gli argomenti delle singole prove scritte sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero ai sovrintendenti scolastici in doppia busta sigillata nel numero di copie necessarie, in precedenza segnalato.

12. — Il plico sigillato degli argomenti delle prove è consegnato tempestivamente dal sovrintendente scolastico al presidente della commissione e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, ai presidenti dei comitati di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati ai rispettivi edifici.

13. — I componenti la commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi il presidente della commissione giudicatrice e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare la integrità dei sigilli e della busta contenente gli argomenti delle prove, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

14. — Eventuali copie del testo dei temi dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

15. — Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati otto ore. Durante la prova ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari, codici, tavole od altri testi che saranno, eventualmente, espressamente consentiti.

16. — L'elaborato e la minuta della prova scritta debbono essere redatti, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice, ovvero, del comitato di vigilanza.

17. — Al termine della prova scritta, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno chiude l'elaborato unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato, che sarà pure debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il proprio cognome da nubile), del luogo e della data di nascita; quindi il candidato stesso consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data senza indicare l'ora della consegna.

18. — Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati allontanati nel corso della prova. Copia di detto verbale contenente l'elenco di tali candidati è trasmesso alla sovrintendenza scolastica.

19. — Le operazioni di correzione degli elaborati delle prove scritte dovranno essere iniziate nei giorni immediatamente successivi a quelli di espletamento delle prove stesse.

20. — Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato ai competenti sovrintendenti scolastici dai presidenti delle singole commissioni.

21. — La commissione, nel giorno in cui si riunisce per iniziare la revisione degli elaborati della prova scritta, procede, preliminarmente, alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo la individuazione della sede in cui è stata svolta la prova e, successivamente, al conteggio di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato la prova. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, lo stesso numero.

22. — Tutte le buste vuote che contenevano gli elaborati sono raccolte in un unico plico che sarà sigillato e conservato a cura del presidente, per essere unito a tutti gli atti della sessione riservata.

23. — Ugualmente, tutte le buste piccole, ancora chiuse, che contengono le schede con l'indicazione delle generalità dei singoli candidati sono raccolte in separato unico plico che, sigillato, sarà conservato a cura del presidente fino al completamento delle operazioni di correzione degli elaborati.

24. — Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene trascritto il nome dell'autore, con contestuale verbalizzazione. Si procede, inizialmente, con l'apertura delle buste dei candidati che hanno superato la prova scritta per aver riportato un voto non inferiore a ventotto su quaranta. Successivamente si procede, con le medesime modalità, all'apertura delle buste di tutti gli altri candidati.

25. — Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

26. — Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei membri, le sottocommissioni validamente funzionanti procederanno regolarmente alla correzione degli elaborati della prova ad esse assegnati.

27. — L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni costituite.

Art. 9.

Prova orale

1. — La commissione giudicatrice della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente art. 6, stabilirà con sorteggio, nel corso della prova scritta, l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

2. — I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati nella sede, per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale.

Nella lettera di convocazione è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta (1).

3. — L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo della sovrintendenza scolastica che cura lo svolgimento della sessione riservata e presso la scuola ove si svolgono le prove orali.

4. — Di regola, sono convocati giornalmente, per ciascuna commissione o sottocommissione, da quattro a sei candidati, in relazione agli insegnamenti compresi nella classe di abilitazione.

In particolare:
- sei candidati per le classi di abilitazione che comprendono una sola disciplina di insegnamento;
- cinque candidati per le classi di abilitazione che comprendono due o tre discipline di insegnamento;
- quattro candidati per le classi di abilitazione che comprendono più di tre discipline di insegnamento.

5. — Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, la commissione autorizzerà, solo una volta, il rinvio della prova orale, fissando contemporaneamente la nuova data.

6. — La domanda di rinvio va redatta su carta legale ed indirizzata al sovrintendente scolastico che cura lo svolgimento della sessione riservata.

7. — L'assegnazione a ciascuna delle eventuali sottocommissioni dei candidati presenti avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

8. — Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero dei candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti dovranno esaminare secondo quanto precisato dal quarto comma del presente articolo. I candidati non sorteggiati saranno, quindi, riconvocati per altra data.

9. — L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore, non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.

10. — Ogni giorno al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

11. — Le sedute dedicate allo svolgimento delle prove orali sono pubbliche; peraltro, è in facoltà del presidente della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei membri di una sottocommissione, far allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento arrecano disturbo o intralcio all'ordinato, corretto e sereno svolgimento delle prove.

Art. 10.
Identificazione dei candidati

1. — I candidati debbono presentarsi, sia alla prova scritta che a quella orale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento debitamente aggiornato:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del candidato, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica;

8) libretto universitario.

(1) Per i candidati che, residenti o domiciliati all'estero, abbiano indicato nella domanda come domicilio o recapito solo una località estera, l'avviso di convocazione sarà inviato, per mezzo telegrafico, almeno trenta giorni prima della data fissata, al Ministero degli affari esteri - D.G.R.C. - Ufficio XI - il quale provvederà alla formale notifica nei termini previsti.

Art. 11.
Verbali e relazione

1. — I processi verbali delle singole sedute di esame debbono essere contestualmente ed analiticamente redatti, in duplice copia, dal componente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

2. — Dai verbali debbono risultare l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti ed i punti attribuiti da ciascun membro della commissione ad ogni candidato nelle singole prove d'esame.

3. — Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura.

4. — Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sull'andamento della sessione riservata di abilitazione, corredata di eventuali osservazioni (1).

(1) Copia della relazione riassuntiva compilata dalla commissione giudicatrice sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione X.

Art. 12.
Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati

1. — Alla conclusione dei lavori la commissione giudicatrice o le sottocommissioni in sede plenaria si riuniscono per compilare l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classe di abilitazione, dei candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nelle singole prove e del punteggio complessivo conseguito.

2. — Detto elenco è pubblicato all'albo della sovrintendenza scolastica; nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al sovrintendente scolastico esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

3. — Il sovrintendente scolastico, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

4. — Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.

Certificati di abilitazione

1. — I certificati di abilitazione, redatti secondo l'allegato modello (allegato 2), sono rilasciati dai sovrintendenti scolastici sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente art. 12 e degli atti in possesso dell'ufficio.

2. — Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al sovrintendente scolastico, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché una o più ricevute della tassa — versata «una tantum» e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore dell'opera universitaria ovvero della regione nel cui ambito territoriale rientra l'Università o l'Istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma — a seconda che il candidato abbia conseguito l'abilitazione per la classe base e per una o più sezioni aggiunte. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di diploma di laurea o di titolo di studio rilasciato da università o da istituti superiori universitari.

Art. 14.

Norme particolari per i candidati che presentano domanda nella provincia di Bolzano

1. — I candidati alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, non residenti nella provincia di Bolzano, devono allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarano di essere di madre lingua italiana.

2. — I candidati alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, residenti nella provincia di Bolzano, in luogo del certificato rilasciato dal sindaco relativo alla dichiarazione di appartenenza ad uno dei gruppi linguistici resa in occasione del censimento della popolazione, possono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarano di essere di madre lingua italiana, ovvero tedesca, ovvero ladina.

Art. 15.

Norme transitorie

1. — Le domande prodotte nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale 239 (prot. n. 2884) del 7 agosto 1987, emanata in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, conservano la loro validità ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza.

2. — I candidati che abbiano prodotto domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei termini previsti dalle ordinanze ministeriali n. 238 e n. 239 del 7 agosto 1987 emanate in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321 e che intendano partecipare alla sessione riservata in una sede e/o, sussistendone i requisiti, per una classe di abilitazione all'insegnamento e/o sezioni aggiunte diverse da quelle scelte in precedenza, debbono produrre nuova domanda da compilare secondo il modello allegato (All. 1), avendo particolare cura di compilare la parte ad essi riservata; inoltre, nel caso in cui venga comunque scelta una nuova sede di esame, copia in carta libera della nuova domanda deve essere inviata all'ufficio scolastico regionale/provinciale al quale era stata indirizzata la precedente domanda, che, d'ufficio, provvederà a trasmettere al competente Sovrintendente scolastico tutta la documentazione a suo tempo prodotta in allegato alla precedente domanda.

Art. 16.

Norme di rinvio

1. — Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni e le procedure indicate nelle norme citate in premessa e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, con particolare riferimento agli articoli 8, 9, 10, 16, 18 (primo comma), 20, 23, 24, 25 (terzo comma).

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro: GALLONI

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte

Al sovrintendente scolastico di...................................

......l...... sottoscritt...... .... (1)
(cognome e nome)
nat...... a .... (provincia di ....)
il......................, chiede di essere ammess...... alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405, per la classe...
e/o sezioni aggiunte .... (2)

A tal fine ......l...... sottoscritt...... dichiara di:

1) essere in possesso di (3)...;

2) non essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe (ovvero per la classe base e/o sezioni aggiunte) per la quale inoltra la presente domanda;

3) aver prestato i seguenti servizi (4):

anno scolastico	scuola o istituto	tipo di nomina	insegnamento prestato	durata del servizio
19..../19....	....	....	....	dal..... al.....
19..../19....	....	....	....	
19..../19....	....	....	....	
19..../19....	....	....	....	
....	....	....	....	....................,

4) non aver prodotto domanda in altra regione;

(Solo per i candidati che abbiano la residenza o il domicilio all'estero):

......l...... sottoscritt......, avendo . . . . all'estero,
(residenza o domicilio)
si riserva di presentare il diploma e la certificazione di servizio entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.

A tal fine, allega certificazione attestante . . . . all'estero. (residenza o domicilio)

(Solo per i candidati che, avendo prodotto, nei termini, domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetta con le ordinanze ministeriali emanate in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, intendano partecipare alla sessione riservata, sussistendone i requisiti, per una classe di abilitazione e/o sezioni aggiunte diverse da quelle scelte in precedenza):

......l...... sottoscritt..... dichiara di revocare la domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetta in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, indirizzata alla S.V. per la classe (5) .

(Solo per i candidati che, avendo prodotto, nei termini, domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetta con le ordinanze ministeriali emanate in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, intendano partecipare alla sessione riservata in una sede diversa da quella scelta in precedenza):

......l...... sottoscritt..... dichiara di revocare la domanda di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetta in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, indirizzata al (6) . . . .
di (6) . . . .
per la classe (5) . . . .
A tal fine ....l.... sottoscritt.... invia copia, in carta libera, della presente domanda al sopracitato (6)
di (6) . . . ., che è pregato di voler trasmettere direttamente alla S.V. tutta la documentazione allegata alla domanda precedentemente prodotta.

Si allegano (7):

1) titolo di studio;

2) n. ...... certificati di servizio;

3) n. ...... ricevut...... di versament...... della tassa di ammissione agli esami di abilitazione di L. 4.000 sul conto corrente postale n. G.U. 1016 intestato all'Ufficio registro - tasse concessioni governative - tasse scolastiche.

Data ....

Firma (8)..

Indirizzo o recapito (9):...

---

(1) Le donne coniugate indicheranno solo il cognome da nubile.

(2) Indicare il numero e la denominazione dell'abilitazione e/o della eventuale o delle eventuali sezioni aggiunte come da elencazione contenuta nell'art. 1 della presente ordinanza.

(3) Indicare il titolo di studio (laurea o diploma) valido per l'ammissione, come previsto dalla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4) Si richiama l'attenzione, in particolare, sui requisiti di servizio previsti nell'art. 3 della presente ordinanza ministeriale. A tal fine il candidato avrà cura di indicare puntualmente il servizio prestato, cronologicamente, nel settennio (dall'anno scolastico 1975-76 all'anno scolastico 1981-82) secondo lo schema predisposto, specificando: la scuola o istituti, il tipo di nomina conferita (esempio: supplenza annuale, supplenza temporanea, corso CRACIS etc....), l'insegnamento prestato e la durata di ciascun servizio prestato.

(5) Indicare il numero e la denominazione dell'abilitazione e/o eventuali sezioni aggiunte.

(6) Indicare l'autorità scolastica (Sovrintendente scolastico regionale o Provveditore agli studi) e relativa sede.

(7) I candidati che intendano avvalersi della documentazione prodotta in allegato alla domanda di ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento indetta in applicazione del ripetuto decreto-legge n. 321/87, sono esonerati dall'allegare la medesima documentazione. Sono tuttavia tenuti ad allegare ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini della presente ordinanza.

(8) La firma deve essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 4, ottavo comma, della presente ordinanza.

(9) Indicare con esattezza l'indirizzo o il recapito; richiamasi quanto precisato nell'art. 4, undicesimo comma, della presente ordinanza.

ALLEGATO 2

marca
da
bollo

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ufficio scolastico regionale (o interregionale)....................................

Certificato di abilitazione - Classe (e/o sezione)..............................

....
(scrivere stampatello: cognome - per le coniugate quello da nubile - e nome)
nat...... a .... il ....,
in possesso di ....,
(specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso alla sessione di esami)
ha partecipato alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetta ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 1° ottobre 1987, n. 405, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento di .... (riportare esattamente la denominazione indicata nella tabella A, colonna 3, del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, sia per la classe base che per le eventuali sezioni aggiunte), con punti ..../80, ... su ottanta.
(in cifre) (in lettere)

Visti gli atti, si rilascia il presente certificato.

.............................., lì ....

timbro
tondo
d'ufficio

Il sovrintendente scolastico
....

87A9980

ORDINANZA 4 novembre 1987.

Nuova indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana. (Ordinanza n. 339).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare l'art. 35;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale sono state impartite disposizioni per l'indizione della sessione

riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti «Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici»;

Ritenuta la necessità di impartire le disposizioni per procedere alla nuova indizione della sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405;

Considerato rispondente a principi di opportunità e di economia dei mezzi giuridici conservare validità, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, alle domande prodotte nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 240 (prot. 2885) del 7 agosto 1987, emanata in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, decaduto per mancata conversione in legge;

Ordina:

Articolo unico

Nuova indizione e svolgimento della sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

1. — Il Sovrintendente Scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, l'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, per il territorio compreso nella circoscrizione del proprio Ufficio, indiranno, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1987, n. 405, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, rispettivamente, in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine.

2. — La sessione riservata di cui al precedente comma, da indire sotto la data del 16 novembre 1987, verterà sulle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento a tutti gli insegnamenti impartiti nelle relative scuole ed istituti.

3. — Per l'indizione della sessione riservata gli organi di cui al precedente primo comma emaneranno una propria ordinanza da pubblicare, mediante affissione agli albi dei rispettivi Uffici Scolastici, il quinto giorno successivo alla data di indizione.

4. — Gli organi previsti nel precedente primo comma curano le procedure per lo svolgimento degli esami e provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 agosto 1984.

5. — La sessione riservata, da indire ai sensi della presente ordinanza, riguarda il personale docente nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine, comprese nelle categorie elencate nell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 338 (prot. n. 3525) del 4 novembre 1987 che fa parte integrante della presente ordinanza (allegato *A*), relativa, in generale, alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

6. — Nell'indizione e nello svolgimento della sessione riservata gli organi competenti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nella sopra citata ordinanza ministeriale n. 338 (prot. n. 3525) del 4 novembre 1987, nonché alle norme di cui alla presente ordinanza.

7. — Le prove scritte ed orali della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

8. — Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; a tal fine gli organi competenti provvederanno ad apportare le necessarie modificazioni o integrazioni e le opportune specificazioni nella relativa ordinanza di indizione della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento.

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro: GALLONI

ALLEGATO *A*

L'ordinanza ministeriale n. 338 del 4 novembre 1987 è pubblicata in questo stesso numero del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* (da pag. 12 a pag. 23).

87A9981

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652153) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200872720) **L. 1.400**